

Affissa all'Albo Pretorio  
il 8 AGO 2017  
n. 1034

## COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

### Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE ORDINARIA IN I^ CONVOCAZIONE  
N. 26 DEL 31-07-2017

**OGGETTO: Sinistro IAFRATE LORENZO, sentenza n. 76/17 del Giudice di Pace di Sora. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,05 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA		X
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO	X	
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO		X
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 15 Assenti n.2

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ) il Segretario Generale Supplente del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Federica Sementilli.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano I. Romano P. e Scala Gianni.

Il Presidente giustifica l'assenza del Consigliere Altobelli Enzo.

Il Consigliere Di Pucchio Antonella giustifica l'assenza del Consigliere Mancini Angela.

**Si dà atto che il Consigliere Lucio Marziale illustra il presente punto all'o.d.g.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotta su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente con apposito link;

**Visto** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del IV Servizio, che così recita:

**VISTA** la sentenza n. 76/17 del Giudice di Pace di Sora o acquisita al protocollo del Comune di Isola del Liri con n. 11270 del 05/07/2017 relativa al giudizio promosso dal Sig. IAFRATE LORENZO contro il Comune di Isola del Liri trasmessa dall'Avv. Simona Castagna difensore del Comune di Isola del Liri giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 del 07/07/2016;

### **DATO ATTO:**

- Che, nonostante la difesa attivata dal Comune giusta DGM 65/2016 lo stesso Ente è stato condannato al pagamento della somma di €. 7.371,24 totali compresi oneri;

### **DATO ATTO:**

- che l'Amministrazione ha voluto attentamente valutare l'opportunità di opporsi alla sentenza in virtù dei presupposti per i quali aveva comunque attivato la volontà di resistenza e costituzione in giudizio in opposizione di quanto richiesto;

**SENTITO** il legale difensore dell'Ente, Avv. Simona Castagna, il quale, preso atto della sentenza, ha ritenuto non opportuno per l'Ente proseguire in eventuale ulteriore grado di giudizio, stante il rischio di ulteriore soccombenza per il Comune con aggravio di spese;

**RILEVATO CHE:** l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

### **CONSIDERATO CHE:**

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari; la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'Ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012) ed infatti il Comune di Isola del Liri ha impugnato la sentenza con nomina di legale giusta DGM n. 40 del 20/05/2016 ed ha attivato procedure connesse;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “... con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – “... il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva ...” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperimento dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente” (Corte dei Conti Sicilia – sez. di controllo – parere del 25/10/2006);

**VISTO:**

- che l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

**RICHIAMATO IL PARERE** della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 177 del 13 maggio 2015 nella parte in cui prevede che “ .... la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali; in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 del TUOEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In questa ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica.

*Il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato”;*

**RILEVATO** che con la sentenza in riferimento il Comune è stato condannato per:

- danno fisico del sig. IAFRATE LORENZO a seguito di caduta;

**PRESO ATTO** della quantificazione della sentenza 76/17 Giudice di Pace di Sora così composto:

	Descrizione	Importo
A	Danno	€. 5.613,00

B	Competenze professionali	€. 1.758,23
	Totale	€. 7.371,24

**DATO ATTO**, pertanto, che l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è atto necessariamente propedeutico al pagamento degli importi sopra dettagliati in quanto la Corte dei Conti nel parere sopra citato precisa che *“ il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso. Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tuel postula comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.*

*Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anche essi attraverso l'atto programmatico generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.*

*Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa.*

*La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale';*

**DATO ATTO**, pertanto che questo Ente, in ottemperanza alla normativa sopra esposta e agli orientamenti della Corte dei Conti, può dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Sora, con riferimento al pagamento dell'indennità risarcitoria e delle altre spese solo a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione, nonché in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, momenti propedeutici imprescindibile per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 194 del Tuel;

**CHE** questo Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

**DATO ATTO** che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall'art. 1, comma 50 della Legge 266/96 *“i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;*

**VISTA** la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 02.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l'obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

**RITENUTA** la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Preso atto** del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio IV competente in materia;

**Preso atto** del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

**DATO ATTO** del parere dell'Organo di revisione dell'Ente prot. n. 12466 del 26.07.2017, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

VISTO IL D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese e che da il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 ( Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

## DELIBERA

1. di richiamare le premesse a far parte integrale del presente disposizione;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di €. 7.371,24 al netto della riduzione di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Sora n. 76/17, a favore di Iafrate Lorenzo comprese spese e competenze professionali;
3. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando le suddette somme al capitolo 271.02 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
6. Quindi per l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

Astenuti: n 1 (D'Orazio Vincenzo); Favorevoli: n. 10; Contrari n. 4 ( Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella e Tomaselli Mauro).

**Oggetto: Sinistro IAFRATE LORENZO, Sentenza n. 76/17 del Giudice di Pace di Sora. Riconoscimento debito fuori bilancio**

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Marziale. ASSESSORE MARZIALE: buonasera a tutti. Mi presento nella nuova veste anche di assessore al bilancio. Oggi avremo una seduta pressoché dedicata a queste incombenze relative all'assestamento di bilancio il cui termine scade oggi. C'è una serie di sentenze, Iafrate Lorenzo, Catini, Corte d'Appello di Roma Cappuccitti Giulio, una sentenza, un lodo arbitrale avvocato Fantini, ingegner Sergio Palleschi. Sono cinque delibere relative a questi riconoscimenti che dobbiamo obbligatoriamente fare. Sono quelli intervenuti, diciamo così, nelle more fra l'approvazione del bilancio e la manovra di assestamento. Ci sono tutti i pareri espressi in maniera corretta. La documentazione è agli atti, quindi se c'è qualche problematica particolare sarò lieto di poterla eventualmente chiarire. Si tratta di atti, tra virgolette, dovuti. Ringrazio anche gli uffici per la collaborazione prestata in un periodo anche particolarmente, diciamo così, denso di attività e di incombenze. Penso soprattutto al settore lavori pubblici, manutenzione, eccetera, che si sono trovati in questo periodo a gestire una serie di eventi. Non abbiamo però dimenticato queste cose molto importanti che riguardano la contabilità pubblica e le scadenze relative. Io chiedo il voto favorevole su ciascuna di queste cinque delibere, sono a disposizione se dovesse servire qualche chiarimento su ogni singola delibera. PRESIDENTE: grazie. Comunque la votazione la facciamo singolarmente una per una. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: fino ad oggi abbiamo assistito a di tutto e di più. Penso che oggi il neo assessore al bilancio Marziale abbia dato ulteriormente il meglio di sé. È ovvio che la materia, l'oggetto, diciamo la finalità di questo consiglio comunale è quella poi di arrivare all'approvazione del bilancio di previsione assestato e all'approvazione dell'attestazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ma gli step da seguire sono singoli e penso che in questo anche il segretario generale ci dovrà in qualche modo supportare. Affrontare in maniera così sintetica l'illustrazione e la trattazione dell'ordine del giorno significa svilire ulteriormente quello che è il ruolo di questa assise e soprattutto quel confronto democratico che deve avvenire davanti ai cittadini. Questo è l'unico momento che i cittadini hanno per capire in quale direzione sta andando un'amministrazione, quali sono le scelte che vuole intraprendere e quindi noi richiediamo, salvo poi ovviamente ricevere una risposta delle più sarcastiche, che la trattazione avvenga per singoli punti

all'ordine del giorno e che i singoli punti all'ordine del giorno vengano compiutamente illustrati. Diversamente noi comunque diremo la nostra, qual è la nostra posizione, il nostro orientamento di voto e le motivazioni che sono alla base dell'orientamento di voto sulla base delle singole proposte deliberative e non facendo di tutta tutta l'erba un fascio. Anche perché è vero che l'oggetto del deliberato è simile nel senso che le prime quattro, cinque proposte deliberative hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio. È vero anche però che si tratta di fattispecie diverse e che quindi richiedono una disamina diversa. Io ritengo che anche un verbale di consiglio comunale condotto in questo modo presenti quantomeno delle lacune. Se poi presenta dei profili anche di illegittimità questo starà al segretario generale o eventualmente a un giudice competente stabilirlo. Però esordire in questo modo da neo assessore al bilancio francamente non fa sperare bene per il futuro. Quindi io inviterei in primis l'assessore Marziale a trattare in maniera puntuale le proposte deliberative e ad attivare un confronto democratico con gli esponenti non solo della minoranza ma anche con quegli esponenti della maggioranza che non fanno parte dell'organo esecutivo, quindi della giunta, per cui anche per loro questa è un'occasione di valutare quella che è, come dicevo prima, la linea amministrativa e la bontà delle decisioni amministrative che quest'ente vuole compiere. Resto in attesa della risposta dell'assessore Marziale dopodiché andremo avanti con gli interventi. PRESIDENTE: grazie consigliere. Prego assessore. ASSESSORE MARZIALE: sì, preso atto che è ovvio che ogni delibera sarà trattata singolarmente. Dico anche che c'è stata una regolare e tempestiva riunione della competente commissione che ha approfondito ogni aspetto delle delibere che oggi portiamo in consiglio comunale. Quindi andando a parlare del sinistro Iafrate Lorenzo noi chiediamo il voto favorevole del consiglio comunale su questa delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio di questo sinistro per un importo, come da sentenza che è allegata agli atti, con un danno liquidato in complessive € 5.000 e chiediamo quindi il riconoscimento di questa cosa. Nessuno vuole sottrarsi a niente. Ho già detto che se ci sono problematiche relative a ciascuna questione possono essere sollevate e discusse liberamente. Io non ho niente da aggiungere ad una proposta di carattere tecnico. Si tratta solo di verificare se questa proposta di delibera è correttamente diciamo così formulata e munita dei prescritti pareri. Perché non sono neanche atti amministrativi del comune, si tratta di atti che ci arrivano dall'esterno, sono sentenze di tribunali quelle relative a questi debiti fuori bilancio come la stragrande maggioranza dei debiti fuori bilancio. Comunque questi sono sentenze di tribunali a cui

noi ci siamo opposti, abbiamo partecipato poi al relativo procedimento e comunque c'è stato un certo esito. E oggi noi siamo chiamati prima dell'assestamento di bilancio a ratificare e ad approvare le proposte che ci arrivano dagli uffici, che ci sono state segnalate dagli uffici come sensibili rispetto alla delibera di assestamento. Quindi a totale disposizione di ogni intervento, questo è quanto io avevo da dire. PRESIDENTE: grazie assessore. Volevo dire che ho omesso di nominare gli scrutatori, lo faccio in questo momento. Allora per la maggioranza Pantano Ilaria e Romano Pierluigi. Per la minoranza Gianni Scala. Aveva chiesto di intervenire, prego consigliere. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: a questo punto, tenuto conto che l'assessore ha confermato quelle che erano le nostre aspettative, noi diremo qual è la nostra posizione rispetto alla proposta deliberativa. Voglio fare però una premessa. Quanto alle commissioni consiliari, le stesse sono aperte soltanto ad alcuni consiglieri comunali ovvero l'avviso di convocazione di quelle commissioni arriva soltanto ad alcuni consiglieri. Ma non è questo il senso, quello che voglio dire è che in realtà dire oggi che ci sono state delle commissioni consiliari preposte a trattare l'argomento all'ordine del giorno non toglie poi quello che è il ruolo e la funzione di un consiglio comunale, ovvero di, come dicevo, attivare un confronto democratico tra tutti coloro che siedono in questa assise, quindi indipendentemente dall'essere componenti o meno di quelle commissioni consiliari. Ma la cosa più importante è che questo confronto avviene dinanzi ai singoli cittadini di Isola del Liri che hanno in questo modo la possibilità di valutare come dicevamo la bontà le scelte amministrative dell'ente. Andiamo alla prima proposta deliberativa. Visto che l'assessore non lo dice sono costretta proprio per dare un senso a quello che è il mio intervento a dire qual è l'oggetto della proposta deliberativa. La proposta deliberativa ha ad oggetto la sentenza numero... il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza numero 76/2017 del Giudice di Pace di Sora che ha condannato l'ente e risarcire nei confronti di un cittadino di Isola del Liri la somma di € 7.371,24. Da cosa deriva questo risarcimento danni, che è dato per € 5.000 da un risarcimento danni vero e proprio e dalla differenza del risarcimento delle spese processuali e delle spese anticipate per la CTU che si è resa necessaria nello svolgimento del procedimento davanti al Giudice di Pace. Ebbene, quello che lascia perplessi in questo caso sono intanto, e qui la nostra valutazione che sta a significare che oggi il consiglio comunale non fa una semplice presa d'atto di una sentenza di un giudice ma valuta anche qual è la dinamica con la quale si è arrivati a quella sentenza del Giudice. Perché questo. Perché intanto sicuramente c'è stata una

richiesta risarcimento danni all'ente che l'ente ha rispedito al mittente così da costringere il cittadino ad adire l'autorità giudiziaria competente con aggravio ovviamente di spese per il nostro comune nella misura in cui sono state corrisposte quanto meno le spese legali. Ed oggi noi ci troviamo ad aggiungere a quelle spese legali anche le spese della soccombenza, date sia come dicevo dal risarcimento danni che dalla refusione delle spese di lite. Quindi oggi paghiamo con questa sentenza la controparte, il danno che ha subito e le spese processuali che ha sostenuto oltre ad aver sostenuto noi come ente un'attività di difesa che ha avuto sicuramente un costo. Quindi se andiamo poi nel merito per valutare la bontà di quella scelta amministrativa che oggi si traduce nel riconoscimento di un debito fuori bilancio, la cosa che lascia sconcertati è proprio quella che è stata la linea difensiva adottata dall'ente nella fase di giudizio. Il Giudice ha respinto la difesa, la linea difensiva del comune di Isola del Liri. La fattispecie riguarda un signore che è caduto in prossimità di un tombino lasciato fuori posto. In modo particolare una parte della sentenza mi ha destato curiosità; né è atta a suffragare, dice il Giudice, la riconducibilità dell'anomalia del piano di calpestio, l'anomalia del piano di calpestio è stata data in questo caso dal fatto che il tombino fosse fuori posto. Quindi non è atta a suffragare la riconducibilità dell'anomalia del piano di calpestio al caso fortuito così come vorrebbe addurre il comune convenuto, la pretesa movida della sera precedente. Il convenuto comune non aveva la disponibilità, successivamente alla presunta movida, quindi il giorno seguente, di porre in essere attività tali da ripristinare lo stato dei luoghi. Questa la tesi difensiva del comune. E mi fa piacere che oggi a relazionare su questa sentenza sia l'assessore al bilancio, assessore alla cultura barra alla movida, perché questa sentenza conferma quello che abbiamo sempre sostenuto noi. Cioè che la scelta di fare della movida un volano di sviluppo economico, di sviluppo anche per certi aspetti turistico del territorio può essere anche una scelta ed un'intuizione felice ma va accompagnata a delle scelte amministrative adeguate. Abbiamo parlato in altre occasioni della sicurezza. Oggi la sicurezza non è più data, e questa sentenza lo dimostra, dalla necessità di implementare per esempio il comando dei vigili con delle risorse adeguate o comunque di monitorare il territorio. È data anche dalla necessità, visto appunto che si è scelta quella linea di sviluppo per la città, di stanziare delle risorse per ripristinare lo stato dei luoghi dopo che c'è stato un fenomeno così importante come quello della movida probabilmente del sabato sera o del venerdì sera, non è dato sapere da questa sentenza. Quindi gli elementi di riflessione di fronte a questa proposta deliberativa che è comunque un riconoscimento di un debito fuori

bilancio cioè di maggiori esborsi finanziari per tutti noi cittadini di Isola del Liri, fatto salvo ovviamente chi non vi risiede, sono due come dicevamo. Uno, che questa sentenza nasce anche da una scelta amministrativa, quella di potenziare, quella di far sì che la movida si sviluppi allegramente a Isola del Liri e si propaghi per tutte le vie di Isola del Liri ma non accompagnata da scelte amministrative coerenti e di supporto che facciano sì che quel fenomeno avvenga e si manifesti in sicurezza per tutti i cittadini. Il secondo elemento è che il fallimento di questa scelta amministrativa si accompagna ad un altro fallimento. Cioè che lì dove ci sono degli evidenti danni biologici arrecati ad un cittadino ed è palese che si andrà incontro ad una sentenza negativa, si dovrebbe fare un vaglio critico più approfondito delle situazioni di contenzioso, dei contenziosi in essere per evitare di arrivare ad aggravare il bilancio del comune oltre che delle somme destinate al risarcimento danni anche delle somme destinate al pagamento delle proprie spese di lite e delle spese di lite della controparte. Voglio anche dire ai consiglieri comunali che non fanno parte dell'organo esecutivo che si tratta di una delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio e che ha tutte le conseguenze del caso, sotto tutti i punti di vista, loro probabilmente lo sapranno più di me perché sono consiglieri comunali. Ad oggi però il dato è che il comune per due scelte non felici dell'attuale amministrazione è chiamato a sborsare € 7.371. E che al di là di quelle che sono le premesse della proposta deliberativa dove si cerca di ribadire che il riconoscimento del debito fuori bilancio non ha il compito, il ruolo di un vero e proprio riconoscimento della legittimità della delibera, in realtà poi nel deliberato si fa riferimento proprio al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio portato dalla sentenza del Giudice di Pace di Sora. Infatti la parte terminale della proposta deliberativa dice delibera di richiamare, di riconoscere ai sensi dell'art. 194 del Tuel la legittimità del debito fuori bilancio portato appunto da questa sentenza. Quindi la responsabilità dei consiglieri di fronte a queste proposte deliberative è importante ed è... insieme a questa responsabilità c'è anche un voler in qualche modo accodarsi a chi ha assunto delle scelte amministrative poco felici che stanno causando dei danni all'ente. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Prego assessore. ASSESSORE PALLESCHI: solo per meglio specificare visto che il consigliere Di Pucchio ha parlato di linea difensiva di quello che sta a monte di questo riconoscimento e di quella che è stata tutta quanta la linea difensiva dell'ente. Per entrare meglio nel merito qui parliamo di un 2051 codice civile, cioè un'insidia stradale. Nel caso specifico il soggetto passeggiando, diciamo così in pieno giorno, in piena mattina, dove tutto era molto visibile dal punto di vista di

un occhio vigile ed attento, da quella che si chiama la diligenza del buon padre di famiglia, questo signore inciampa in un tombino. Dai verbali successivamente ... no, non era aperto, semplicemente la copertura del tombino era capovolta quindi si creava un leggero dislivello a seguito di questo capovolgimento di questo tombino che insisteva sul manto stradale. Quindi diciamo non era posizionato correttamente. A seguito dell'intervento, c'è stato l'intervento dei Carabinieri addirittura, gli stessi hanno in un proprio verbale evidenziato che molto probabilmente poiché la sera prima era stato sabato, con tutta evidenza molto probabilmente qualche ragazzo magari aveva manomesso questo tombino. La linea difensiva dell'ente non è stata quella di voler dimostrare il caso fortuito bensì l'evitabilità da parte del soggetto agente di quello stesso danno. Perché il sinistro avveniva in pieno giorno e camminando su un marciapiede in pieno giorno, guardando attentamente dove si mettono i piedi nessun soggetto sarebbe caduto. Giurisprudenza costante e diciamo consolidata dice proprio questo, dice che la pubblica amministrazione vince, prova di aver fatto tutto in suo potere quando dimostra che la controparte non è stata diligente. Il Giudice nell'emanare questa sentenza non ha tenuto conto per nulla di quest'aspetto che pure è stato evidenziato negli atti difensivi dell'ente. Abbiamo ritenuto di non impugnare considerando comunque l'alea di un'ulteriore impugnazione, di un ulteriore aggravio di spese per l'ente in quanto avremmo comunque dovuto rinominare un'avvocato per il giudizio di appello. Avremmo comunque dovuto sostenere le spese, fermo restando sempre l'alea e fermo restando il fatto che oltre al danno anche la beffa, avremmo poi magari anche dovuto pagare le spese del secondo giudizio. Quindi in maniera molto più prudente abbiamo ritenuto di non impugnare questa sentenza che pur non abbiamo assolutamente condiviso. E questo per sottolineare per quanto riguarda la linea difensiva. Per quanto riguarda invece quello che dice il consigliere Di Pucchio sul riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza, mi dispiace contraddirla ma l'art.194 Tuel Lettera A che riguarda proprio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, non dà una scelta discrezionale in capo all'amministrazione. Cioè non dice voi potete o non potete riconoscere. No, dice voi dovete riconoscere perché appunto è un debito derivante da sentenza. Quindi non c'è nessuna scelta discrezionale e questo non lo dico io ma lo dice giurisprudenza costante e consolidata e giudici che sono ben più grandi e forti sicuramente di me. Questo è quanto per un chiarimento doveroso. PRESIDENTE: grazie. Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: siccome l'assessore Palleschi tende sempre a disattendere quelle che sono le evidenze

documentali e in modo particolare a disattendere gli scritti come nel caso della nota relativa alla riduzione del servizio di mensa scolastica, io mi limito, assessore Palleschi, proprio per evitare problemi e per essere tacciata di una opposizione aggressiva quando semplicemente la nostra opposizione è documentata, a riferirle quello che il Giudice richiama in sentenza e cioè richiamando l'affermazione del carabiniere Casinelli dice il carabiniere Casinelli, teste addotto dalla parte convenuta, intervenuto per ragioni di servizio sul luogo dell'evento ha riferito, ricordo che la griglia del tombino era sollevata e fuori sede. Insieme ai vigili abbiamo ricollocato la griglia del tombino nella giusta collocazione al fine di evitare che altre persone incappassero nello stesso pericolo. Quindi voglio dire, lei oggi ci viene a dire che la griglia era rigirata, dalle evidenze della sentenza risulta tutt'altro. Siccome ad oggi le evidenze sono queste, sono queste le risultanze della sentenza, era fuori sede. Allo stesso modo le ragioni difensive ...non sono agli atti, non sono agli atti. Né atto a suffragare la riconducibilità dell'anomalia del piano di calpestio al caso fortuito così come avrebbe voluto addurre il comune convenuto è la pretesa movida della sera precedente. Io mi attengo a queste evidenze documentali, poi avremo modo di chiedere di fare un accesso agli atti più approfondito. È evidente comunque che di fronte a testimoni per altro intervenuti nella veste di pubblico ufficiale come i carabinieri che testimoniano questo, io penso che la normale diligenza dovrebbe essere di un ente che a maggior ragione se in pieno giorno ci sono i tombini aperti dovrebbe monitorare meglio il proprio territorio. Questa è la valutazione politica. Mi fa piacere che i nostri interventi stimolino comunque il dialogo che all'inizio non c'è stato. PRESIDENTE: grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo al voto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? 4. Scala Gianni, Trombetta Giorgio, Di Pucchio Antonella, Tomaselli Mauro. Astenuto Vincenzo D'Orazio. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? La stessa votazione. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot.

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Prot.

22660

del

13/1 LUG. 2017

Al Consiglio Comunale  
Sede

**Oggetto: proposta di deliberazione avente ad oggetto: Sinistro IAFRATE LORENZO. Sentenza n. 76/17 del Giudice di Pace di Sora. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

Sono, con la presente, a comunicare che, per mero errore di refuso di stampa e scrittura, nella proposta di cui all'oggetto è stato riportato testualmente:

#### CONSIDERATO CHE:

.....omissis

- " il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012) ed infatti il Comune di Isola del Liri ha impugnato la sentenza con nomina di legale giusta DGM n. 40 del 20/05/2016 ed ha attivato procedure connesse;"

.....

La suesposta frase non va presa in considerazione ai fini della proposta in quanto trattasi di mero errore dovuto a refuso di scrittura e stampa. Fermo il resto.

Si prega Codesto Spettabile Consiglio voler quindi considerare la proposta di deliberazione come presentata depurata della dichiarazione segnalata.

Scusandomi per l'inconveniente, distinti saluti.

Il Responsabile del 4° Servizio  
Arch. Carla Campajorni



# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

---

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4°

---

**Oggetto: Sinistro IAFRATE LORENZO. Sentenza n. 76/17 del Giudice di Pace di Sora.  
Riconoscimento debito fuori bilancio.**

\_\_\_\_\_


In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si esprime parere favorevole.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Isola del Liri, 20/07/2017

Il Responsabile del Servizio 4°  
Arch. Carla Campagiorni





# Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario  
Tel. 0776/800809  
Paghe-Economato  
Tel. 0776/800828  
Ragioneria  
Tel. 0776/800829  
Fax 0776/800872

## PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO : Sinistro IAFRATE LORENZO. Sentenza n. 76/17 del  
Giudice di Pace di Sora.Riconoscimento debito fuori bilancio.

**In ordine alla regolarita' contabile (ai sensi dell'art. 49 del  
D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.  
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza contabile ai sensi  
dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.**

Isola del Liri, li 20/07/2017

Il Responsabile del servizio Finanziario

**Dott.ssa Claudia Marra**

Prot. 12066

del 26 LUG. 2017

Comune di Isola del Liri

Provincia di Frosinone

Organo di revisione economico finanziario

Al Sindaco

All'assessore al bilancio

Al segretario Comunale

→ Al responsabile del servizio finanziario

**OGGETTO: Sinistro IAFRATE LORENZO. Sentenza n. 76117 del Giudice di Pace di Sora. Riconoscimento debito fuori bilancio.**

Il sottoscritto revisore Aurelio Gaffi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/05/2015, ricevuta la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Preso atto della documentazione allegata

Ritenuto ricorre i presupposti previsti dall'art. 194 comma 1 lettera a) del Dlgs 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000.

Esprime parere favorevole alla adozione della proposta in oggetto.

Isola del Liri li 26 luglio 2017

  
Aurelio Gaffi

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Vincenzo D'Orazio

**IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE**  
f.to Dott.ssa Federica Sementilli

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri [www.comune.isoladelliri.fr.it](http://www.comune.isoladelliri.fr.it) – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno 8 AGO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li 8 AGO 2017

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Ettore Salvati

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, 8 AGO 2017



Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale  
Dott. Ettore Salvati